



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Pinna Giuseppe

**DETERMINAZIONE N.** 1887

**in data** 28/12/2023

**OGGETTO:**

"Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole – Annualità 2024-2025 – CIG: Z063DB3E1B". Affidamento alla ditta Enel Sole Srl, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la nota AS1240 - Modalità di affidamento del servizio di illuminazione pubblica (Bollettino n. 47 del 28/12/2015) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di cui si sintetizzano le conclusioni: "L'Autorità intende in conclusione riaffermare il principio secondo il quale una corretta azione amministrativa sotto il profilo concorrenziale, con riguardo alle modalità di affidamento dei servizi di pubblica illuminazione, richiede che i Comuni procedano preliminarmente all'acquisto dei punti luce di proprietà di terzi mediante acquisto bonario o tramite procedura di riscatto e solo successivamente procedano ad affidare, secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico, il servizio di gestione e manutenzione, eventualmente comprensivo dei necessari lavori di adeguamento illuminotecnico";

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/09/2016 avente ad oggetto "Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica";

Dato atto che l'Ente, in ottemperanza a quanto indicato nelle note sopra citate, intende procedere all'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Soc. Enel Sole presenti sul territorio comunale, pari a n. 153 pali;

Viste:

- la nota protocollo n. 46178 del 09/11/2023 avente ad oggetto: "Acquisizione al patrimonio comunale dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole." con la quale si inoltra, alla Ditta Enel Sole s.r.l., la richiesta di redigere lo stato di consistenza degli impianti al fine di avviare le procedure per l'acquisizione, al patrimonio comunale, degli impianti di illuminazione di proprietà della medesima ditta;
- la nota protocollo n. 46743 del 14/11/2023 della Ditta Enel Sole s.r.l., a riscontro della sopracitata nota, con la quale si provvedeva a trasmettere i dati riepilogativi della consistenza degli impianti di proprietà Enel Sole s.r.l. situati sul territorio comunale;

Considerato che si deve procedere ad una valutazione della consistenza dichiarata dalla Ditta Enel Sole s.r.l. al fine di addivenire all'acquisizione degli impianti;

Dato atto altresì che nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione degli impianti di cui al precedente punto si rende necessario garantire il servizio di manutenzione ordinaria degli stessi;

Considerato che, in assenza del servizio, potrebbero generarsi potenziali pericoli nei confronti della pubblica incolumità con conseguenti danni a carico della pubblica amministrazione;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, di seguito denominato D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che, in base all'art. 62, comma 1, del D. Lgs 36/2023, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Richiamati:

- l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali stabiliscono rispettivamente che:
  - (comma 1) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
  - (comma 2) in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive

stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da indagini effettuate in data odierna;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell'ambiente del portale Sardegna CAT;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che all'articolo 9 prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori, in numero non superiore a 35, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006 (comma 1);
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali e finanze;

Considerato che questa Amministrazione, già da tempo, conformandosi alla normativa vigente, ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della richiesta di offerta;

Dato atto che alla data odierna, all'interno del portale [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it), risulta presente la categoria merceologica AL110 – Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, stradale e semaforica;

Ritenuto di poter ricorrere alla trattativa diretta, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA CAT, per eseguire l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, mediante invio di una richiesta di offerta (RDO) all'operatore economico individuato: società Enel Sole Srl, con sede in Via Flaminia 970 a Roma, P.I.05999811002 C.F. 02322600541, regolarmente iscritto nella citata categoria merceologica, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta;

Dato atto che:

- in data 13/12/2023 è stata attivata, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA CAT, la RdO n. rfq\_424978, fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il 22/12/2023 alle ore 11:00;

- alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava pervenuta nel sistema telematico la documentazione amministrativa e l'offerta economica della ditta invitata;
- la ditta partecipante, Enel Sole S.r.l., con sede in Via Flaminia 970 a Roma P.I.05999811002 C.F. 02322600541, risulta formalmente in regola con le autocertificazioni;

Dato atto che la società Enel Sole S.r.l., ha presentato un'offerta con un ribasso dello 0,100 % sull'elenco prezzi allegato alla RdO n. rfq\_ 424978 sull'importo a base d'asta di € 23.207,04, per un importo netto di € 23.183,83;

Dato atto altresì che nei confronti della società Enel Sole Srl si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione in data 22.12.2023, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non si rilevano casi di esclusione;
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico [www.infocamere.it](http://www.infocamere.it) prot. n. P V7446982 del 22.12.2023: non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INPS\_37845581, con scadenza il 29/01/2024 (regolare);

Data l'esigenza di garantire la continuità del servizio si dispone di procedere all'affidamento e si da atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione dell'affidamento ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;

Considerato che al soggetto invitato a formulare il preventivo sono stati trasmessi sulla piattaforma Cat Sardegna, oltre alla documentazione tecnica, anche il patto di integrità ed il codice di comportamento, acquisiti unitamente all'offerta dopo esser stati controfirmati dal medesimo operatore economico;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 e,

quindi, all'affidamento del servizio in oggetto alla società Enel Sole Srl, con sede in Via Flaminia 970 a Roma, P.I.05999811002 C.F. 02322600541;

Precisato che:

- in applicazione dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "stand still";
- in applicazione dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara SMART C.I.G. Z063DB3E1B;

Visto l'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 che così recita: "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione".

Dato atto che la spesa oggetto del presente atto è imputabile agli esercizi 2024 e 2025 poiché rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del sopracitato art. 183 comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto:

- il Decreto Legislativo 118 del 2011, allegato n. 4/2 e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 36 del 2023;
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 183;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 07 luglio 2023 mediante il quale sono conferiti gli incarichi di direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 07/07/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento della presente procedura è l'ing. Giuseppe Pinna;

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023 avente oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 01/08/2023 avente oggetto "Variazione al Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023 avente oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/11/2023 avente oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ex art. 175 del D.Lgs. n.



267/2000)";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2023 avente oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 01/08/2023 con la quale è stato approvato, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

Accertato, ai sensi dell'art. 183, c.8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, il "Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole – Annualità 2024-2025 – CIG: Z063DB3E1B" alla società Enel Sole S.r.l. , P.I.05999811002 – C.F. 02322600541, con sede in Via Flaminia 970 a Roma, per un importo complessivo pari a € 23.183,83 (oltre IVA di legge);
- Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali:
  - luogo di svolgimento: territorio comunale;
  - decorrenza del servizio: dal 01/01/2024;
  - corrispettivo: € 23.183,83, iva esclusa;
  - termini di pagamento: 30 gg;
  - altre clausole ritenute essenziali: nessuna;
  - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
    - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
    - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti ine-

renti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

- prende atto che:
  - il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
  - nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
  - si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- Di impegnare a favore della Ditta Enel Sole s.r.l., ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 28.284,28 (IVA inclusa) sul bilancio pluriennale 2023 – 2025, nel modo seguente:
  - ANNO 2024
    - per € 14.142,14 sul cap. 7415 - Annualità 2024, con esigibilità nell'anno dell'impegno;
  - ANNO 2025
    - per € 14.142,14 sul cap. 7415 - Annualità 2025, con esigibilità nell'anno dell'impegno;
- Di dare atto che, nel caso in cui la procedura di acquisizione degli impianti dovesse concludersi prima della scadenza del servizio oggetto della presente determinazione, si procederà al disimpegno delle economie derivanti dall'interruzione anticipata dello stesso;
- Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore

(Ing. Giuseppe Pinna)